



Decisione N. 6886 del 03 maggio 2022

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) LAMANDINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: SIRENA PIETRO

Seduta del 11/04/2022

FATTO

La società ricorrente ha affermato che:

- il 29 ottobre 2020, avrebbe effettuato un bonifico di € 5.000,00 a favore della società E***, la quale non l'avrebbe tuttavia ricevuto;
- sarebbe successivamente emerso che l'identificativo unico (IBAN) indicato nell'ordine di tale bonifico non corrispondeva al conto corrente bancario della società E***, ma a quello di un altro cliente della banca resistente;
- il 22 febbraio 2021, la società ricorrente avrebbe dunque chiesto alla banca resistente di restituire l'importo del suddetto bonifico, ma inutilmente;
- le sarebbe stato infatti risposto che i tentativi fatti per prendere contatto con l'*accipiens* dell'indebitato non avrebbero avuto esito positivo;
- il 4 giugno 2021, la società ricorrente avrebbe altresì chiesto alla banca resistente, in quanto prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens* dell'indebitato, *«di collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del*

Pag. 2/10



Decisione N. 6886 del 03 maggio 2022

pagatore ogni informazione utile (i.e. quanto meno il nominativo, ed ogni altra generalità, dell'intestatario del c/c sul quale il bonifico di € 5.000,00 è stato accreditato), ciò al fine di consentire di esperire ogni azione di tutela;

-il 15 giugno 2021, la banca resistente avrebbe risposto che la richiesta della società ricorrente non poteva essere accolta, poiché, in mancanza di specifica autorizzazione da parte dell'accipiens dell'indebito, la divulgazione dei suoi dati sarebbe stata vietata dalla legge;

-tale comportamento dell'intermediario resistente sarebbe sostanzialmente ostruzionistico, perché impedirebbe alla società ricorrente di pretendere dall'accipiens dell'indebito la restituzione di quest'ultimo;

-ai sensi dell'art. 24, 1° comma, lett. f), decreto legislativo n. 196 del 2003, così come dell'art. 9, 2° comma, lett. f), GDPR, il trattamento di dati personali non richiederebbe il consenso dell'interessato quando esso sia «*necessario ai fini delle investigazioni difensive [...] o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria*».

Ciò posto, la società ricorrente ha chiesto che: -la banca resistente sia condannata al pagamento di € 5.000,00 a titolo di restituzione della somma di denaro indebitamente ricevuta da un suo correntista; -sia condannata comunque a comunicare i dati anagrafici o societari di quest'ultimo.

La banca resistente ha affermato che:

-la società ricorrente, non essendo sua cliente ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* della Banca d'Italia, sarebbe priva della legittimazione attiva;

-in ogni caso, non sarebbe stato possibile dare seguito alla richiesta di richiamo del bonifico da parte della banca della società ricorrente perché il conto di accredito era incapiente;

-la banca resistente non avrebbe peraltro avuto alcun obbligo di accertare la mancata corrispondenza tra l'IBAN e il beneficiario di tale bonifico, la quale sarebbe imputabile alla stessa società ricorrente;

-senza il consenso dell'accipiens dell'indebito ovvero un provvedimento giudiziale che glielo ordinasse, non avrebbe potuto bloccare o stornare il relativo importo, né comunicare il nominativo del titolare del conto di accredito;



Decisione N. 6886 del 03 maggio 2022

-il c.d. segreto bancario e i principi civilistici di correttezza e buona fede la obbligherebbero infatti a mantenere il riserbo riguardo alla propria clientela. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, in quanto infondato.

Il Collegio remittente ha ritenuto che:

-affinché la società ricorrente possa concretamente pretendere la restituzione dell'indebitato, sarebbe necessario che essa venga a conoscenza dell'identità dell'*accipiens*;

-qualora si ritenesse viceversa prevalente l'esigenza di tutelare il c.d. segreto bancario, si incorrerebbe nella violazione del principio generale secondo cui la tutela di colui che *certat de lucro captando* dev'essere sacrificata al fine di tutelare colui che *certat de damno vitando*;

-sarebbe inoltre così violato il precetto di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost., ammesso che lo si ritenga direttamente applicabile ai rapporti privatistici.

Ciò posto, rilevata l'esistenza di potenziali contrasti interpretativi tra i Collegi territoriali di questo Arbitro e rilevata la particolare importanza della questione posta dal ricorso, il Collegio remittente ne ha rimesso la decisione a questo Collegio.

DIRITTO

In via pregiudiziale, dev'essere anzitutto esaminata la questione pregiudiziale sollevata dalla banca resistente, secondo cui la società ricorrente, non essendo sua "cliente" ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* della Banca d'Italia, sarebbe priva della legittimazione attiva.

A tale proposito, si deve rilevare che, secondo quanto previsto dalle suddette *Disposizioni* (sez. I, § 4), a questo Arbitro «*possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari*». A tal fine, le medesime *Disposizioni* (sez. I, § 3) precisano espressamente che, per quanto qui rileva, "cliente" è «*il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione [...] con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento*».



Decisione N. 6886 del 03 maggio 2022

Il ricorso presentato da chi non rientri in tale definizione di "cliente" è ritenuto inammissibile da questo Arbitro (Collegio di Roma, decisione n. 12280 del 5 ottobre 2017).

Anche se le due questioni tendono in definitiva a coincidere, si deve peraltro rilevare che, sollevando l'eccezione pregiudiziale di cui si tratta, la banca resistente ha propriamente contestato la sussistenza di un presupposto soggettivo della società ricorrente che è specificamente previsto dalla procedura innanzi a questo Arbitro, prima ancora che il difetto della sua legittimazione ad agire secondo i principi generali del diritto processuale.

Ciò posto, l'inesistenza di un contratto che sia stato stipulato tra la società ricorrente e la banca resistente non è decisiva al fine di accogliere l'eccezione pregiudiziale sollevata da quest'ultima.

Infatti, questo Arbitro ha avuto ripetutamente occasione di ribadire che la suddetta qualifica soggettiva di "cliente" sussiste quando, pur non essendo stato stipulato un contratto tra le parti, il ricorrente chieda l'accertamento di diritti, obblighi o facoltà che scaturiscano da rapporti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, ivi compresi quelli di pagamento (Collegio di Roma, decisione n. 613 del 24 giugno 2010).

In particolare, questo Arbitro ritiene che tra il prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens*, da un lato, e il *solvens*, dall'altro, si instauri un contatto sociale qualificato. Infatti, il patrimonio del *solvens* è assoggettato alle conseguenze potenzialmente dannose dell'esecuzione di tale operazione da parte del prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens*, trattandosi pertanto di un fatto che, ai sensi dell'art. 1173 c.c., è idoneo a ingenerare un'obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (in tal senso, v. Collegio di Roma, decisione n. 3278 dell'8 aprile 2016; decisione n. n. 2841 del 25 marzo 2016; decisione n. 405 del 19 gennaio 2016; decisione n. 7845 dell'8 ottobre 2015; decisione n. 4172 del 3 luglio 2014).

Più precisamente, si tratta di un obbligo di protezione del prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens* nei confronti del *solvens*.

Ne consegue che, ai sensi delle *Disposizioni* della Banca d'Italia che disciplinano la procedura innanzi a questo Arbitro, il *solvens* dev'essere considerato "cliente" del prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens*.

Pag. 5/10

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6886 del 03 maggio 2022

La prima domanda proposta dalla società ricorrente è tuttavia inammissibile per il difetto di legittimazione passiva della banca resistente, che questo Arbitro rileva d'ufficio.

Infatti, il soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito è l'*accipiens* stesso, ma non l'eventuale prestatore di servizi di pagamento che agisca per conto di lui.

In ogni caso, ove tale domanda fosse invece anti-letteralmente interpretata come risarcitoria, l'art. 24 del decreto legislativo n. 11 del 2010 statuisce quanto segue «1. *Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.* 2. *Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'art. 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento [...]*».

In base a tale disposizione legislativa, questo Arbitro ha affermato che, se l'identificativo unico fornito dall'utente non corrisponde al destinatario del bonifico, il prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens* non è responsabile dell'esecuzione inesatta dell'operazione (Collegio di coordinamento, decisione n. 162 del 12 gennaio 2017).

Ove anti-letteralmente interpretata come risarcitoria, la domanda proposta dalla società ricorrente è dunque infondata e deve essere pertanto respinta.

Venendo ora alla questione che costituisce specificamente oggetto dell'ordinanza di remissione a questo Collegio, si deve premettere che l'art. 126 *quater*, 1° comma, lett. a), t.u.b. attribuisce alla Banca d'Italia la competenza a disciplinare «*contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore dei servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario*» (sottolineatura aggiunta).

Sulla base di tale disposizione legislativa, le *Disposizioni di trasparenza* della Banca d'Italia (sez. VI, § 6) hanno previsto che: «*Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in un contratto-quadro, l'intermediario consegna tempestivamente al pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti informazioni: a) per il pagatore, un riferimento che gli*

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6886 del 03 maggio 2022

consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario» (sottolineature aggiunte).

Inoltre, il 2° comma del già menzionato art. 24 del decreto legislativo n. 11 del 2010 statuisce che: «[...] il *prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile*».

Tali disposizioni consentono quindi di ritenere che, quando a causa dell'erroneità dell'IBAN l'ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore abbia il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens* i dati anagrafici o societari di quest'ultimo (così, ad es., Collegio di Bari, decisione n. 22717 del 4 novembre 2021).

Come ha chiarito il Collegio di coordinamento nella già richiamata decisione n. 162 del 12 gennaio 2017, dal punto di vista della politica del diritto tale soluzione costituisce una necessaria contropartita della scelta del legislatore europeo di «*non imporre agli intermediari verifiche ex ante che potrebbero ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, bensì di affidare la tutela dell'ordinante a rimedi recuperatori successivi, per i quali il pagatore può eventualmente avvalersi anche dell'ausilio degli intermediari coinvolti nell'operazione* (art. 24, 2° comma, d.lgs. 11/2011; art. 74, 2° comma, PSD; art. 88, 3° comma, PSD2). Sotto questo profilo, le ulteriori informazioni contenute nell'ordine di bonifico (nome del beneficiario, causale del versamento) possono risultare utili per dimostrare il carattere indebito del pagamento ricevuto dal titolare del conto identificato tramite l'IBAN errato» (sottolineatura aggiunta).

In senso contrario, è stato sostenuto che «*il riserbo mantenuto dal resistente sia legittimo e fondato alla luce della preminenza da accordare al principio di tutela della privacy dei terzi e del segreto bancario, che ne è corollario, inteso come obbligo di mantenere massima riservatezza sulle operazioni, sui conti e sulle posizioni concernenti gli utenti dei servizi bancari* (Corte Cost. 3-18 febbraio 1992, n. 51). Con specifico riferimento al trattamento di dati relativi al rapporto banca-clientela, le Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali (25 ottobre 2007) prevedono: "La comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa se lo stesso vi acconsente (art. 23 del Codice) o se ricorre uno dei casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso (art. 24 del

Pag. 7/10



Decisione N. 6886 del 03 maggio 2022

Codice). Fuori dei casi di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati (per le quali non è necessario ottenere il consenso degli interessati: art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate (3.1. Regole di protezione dei dati e c.d. segreto bancario)". *Si aggiunga che i doveri di confidenzialità connessi al c.d. segreto bancario trovano riscontro anche negli usi e nelle consuetudini bancarie, nonché negli impegni che gli istituti di credito assumono nei confronti della clientela allorché dichiarano di rispettare le regole di comportamento indicate dalla relativa associazione di categoria, anche per ciò che attiene alla riservatezza nella raccolta e nel trattamento delle informazioni sui clienti. Se anche, come nel caso che ci occupa, la comunicazione di dati personali senza il consenso dell'interessato fosse "necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria", il dato normativo è chiaro nel configurare tale comunicazione alla stregua di una mera facoltà del titolare del trattamento, che non determina a suo carico l'obbligo giuridico di comunicare i dati né, specularmente, un diritto di ottenerli in capo a chi li chieda (art. 20, comma 1, lett. G, legge n. 675/1996)» (Collegio di Palermo, decisioni n. 20846 del 4 ottobre 2021 e n. 15341 del 21 giugno 2021, seguite da Collegio di Bologna, decisione n. 20437 del 23 settembre 2021).*

Tale orientamento interpretativo non può essere tuttavia condiviso.

Si deve infatti rilevare che, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lett. f), GDPR, il trattamento di "categorie particolari di dati personali" non è vietato quando esso sia «*necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniquale volta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali*».

È vero che i dati anagrafici o societari di cui qui si tratta non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" che sono definite dall'art. 9, paragrafo 1, GDPR (ossia, quelli «*che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*»). Sembra tuttavia possibile interpretare tale disposizione derogatoria sulla base di un argomento *a fortiori*, secondo il quale nei limiti in cui essa si applica ai dati personali che rientrano delle suddette "categorie particolari" si deve

Pag. 8/10

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6886 del 03 maggio 2022

a maggior ragione ritenere applicabile a quelli che, non essendo sensibili, pongono minori esigenze di tutela dell'interessato.

In ogni caso, va rilevato che, pur mancando il consenso dell'interessato, il trattamento di dati personali è generalmente lecito quando «è *necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore*» (art. 6, paragrafo 1, lett. f), GDPR). In particolare, il considerando 47 del GDPR chiarisce che, a tal fine, rientra nel legittimo interesse del titolare del trattamento interessato *«trattare dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi»*.

Ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, GDPR, peraltro, l'interessato non ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardino quando il titolare del trattamento *«dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria»* (sottolineatura aggiunta).

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, *«l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio»* (Cass., 13 dicembre 2021, n. 39531).

Si deve dunque concludere nel senso che, nel caso di cui si tratta, il prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens* non possa invocare la disciplina del trattamento dei dati personali al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista (in tal senso, v. già Collegio di Milano, decisione n. 2947 del 29 maggio 2013 e, più recentemente, Collegio di Palermo, decisione n. 20846 del 4 ottobre 2021 e Collegio di Bari, decisione n. 22984 del 9 novembre 2021).

Al fine di dare sinteticamente una risposta ai quesiti posti dall'ordinanza di rimessione, questo Collegio enuncia in conclusione i seguenti principi di diritto:

Pag. 9/10



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6886 del 03 maggio 2022

1. quando a causa dell'erroneità dell'IBAN l'ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens* i dati anagrafici o societari di quest'ultimo;
2. in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens* non può invocare la tutela della *privacy* al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere la comunicazione dei dati anagrafici o societari del beneficiario del bonifico eseguito su IBAN inesatto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI